



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2012, proposto da: Burlandi Franco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda A.T.I. con Isei S.r.l. e Insel S.p.a., Isei - Installazioni di Sicurezza Elettriche Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Insel S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Napolitano e Silvia Zancanella ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Trento, via Calepina, n. 45

contro

- Trentino Network S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48;
- Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata per legge in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9

nei confronti di

- Satrel S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti, Corinna Fedeli, Dario Capotorto e Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento, via Grazioli, n. 27;
- Ge.I.Co.N. Gestioni Immobiliari Costruzioni Nava S.r.l., non costituita in giudizio

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della determinazione del Presidente di Trentino Network n. 5, del 4.1.2012, comunicata con nota 5.1.2012, n. prot. 109 RL/AM/pf-7.1.2, con cui è stato disposto l'annullamento del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'A.T.I. costituita tra Satrel S.p.a. (capogruppo mandataria) e GE.I.CO.N. Gestioni Immobiliari Costruzioni Nava S.r.l., ed è stata disposta a detta A.T.I. l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori relativi all'infrastruttura di rete provinciale per la banda larga - Allestimento nodi di rete";
- di ogni atto presupposto, conseguente o connesso a quello in precedenza indicato ed in particolare, tra questi, ove occorrer possa, del parere in sede precontenziosa emesso del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 235, del 21.12.2011, richiamato nel provvedimento impugnato;

quanto al ricorso incidentale:

- di tutti i verbali della Commissione nominata per la valutazione delle offerte nella parte in cui non hanno escluso dalla gara ed hanno valutato la candidatura della

costituenda A.T.I. tra Burlandi Franco S.r.l., Isei S.r.l. e Insel S.p.a., consentendole l'utile collocamento in graduatoria;

- di tutte le determinazioni successivamente adottate nella parte in cui hanno approvato gli atti di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Satrel S.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trentino Network S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Visto il ricorso incidentale proposto da Satrel S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il cons. Alma Chietini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell'art. 120, comma 9, cod. proc. amm., in data 26 ottobre 2012;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando datato 12.8.2010 Trentino Network ha indetto una gara per l'appalto dei lavori relativi all'infrastruttura della rete provinciale per la larga banda e l'allestimento dei nodi di rete, con importo complessivo a base d'appalto pari a 6.668.219,34 €. Per l'aggiudicazione della commessa era stato prescelto il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

La categoria prevalente indicata dal bando era la OS30 (impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), mentre risultavano scorporabili e subappaltabili le

categorie OG1 (edifici civile e industriali) e OS28 (impianti termici e di condizionamento).

Il disciplinare di gara prevedeva poi che i partecipanti dovessero produrre l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per categorie e classifiche adeguati ai lavori in appalto e che detta certificazione, a pena di esclusione, dovesse risultare in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato al 12 ottobre 2010.

2. In data 21 dicembre 2010 la Stazione appaltante ha aggiudicato la commessa in via provvisoria all'A.T.I. fra le imprese Satrel e Ge.I.Co.N.

Nello stesso giorno il responsabile del procedimento ha chiesto all'aggiudicataria di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati.

Il successivo giorno 22 dicembre 2010 l'A.T.I. aggiudicataria ha prodotto quanto necessario, fra cui l'attestazione di qualificazione SOA della mandataria Satrel, peraltro già esibita ancora in sede di presentazione dell'offerta, da cui risultava la validità per il periodo 3.2.2006 - 2.2.2011.

3. In data 18.2.2011, Trentino Network ha nuovamente chiesto all'aggiudicataria provvisoria l'attestazione di qualificazione SOA.

Satrel, posto che l'attestazione già versata agli atti di gara era scaduta il 2.2.2011, ha quindi prodotto il nuovo attestato SOA, richiesto il 7.12.2010, rilasciato in data 22.3.2011 e valido fino al 22.3.2016.

Ritenuta sussistente una soluzione di continuità tra le due attestazioni SOA, con provvedimento dell'8 aprile 2011 la Stazione appaltante ha revocato l'aggiudicazione provvisoria.

4. La società Satrel ha allora presentato a Trentino Network sia un'istanza di riesame in sede di autotutela che l'informativa in ordine all'intento di proporre

ricorso giurisdizionale, al tutto allegando una dichiarazione rilasciata dalla società SOA Bentley S.p.a. che affermava che *“dal 7.12.2010 al 23.3.2011 Satrel aveva conservato i propri requisiti oggetto di verifica tant’è che è stata emessa la nuova attestazione”*.

La Stazione appaltante ha quindi ritenuto di inoltrare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la richiesta di un parere in sede precontenziosa.

Con parere n. 235, datato 21.12.2011, la nominata Autorità ha ritenuto che *“la revoca dell’aggiudicazione non sia conforme ai principi vigenti in tema di evidenza pubblica”*.

Pertanto, con determinazione del 4.1.2012 Trentino Network ha annullato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e affidato definitivamente i lavori all’A.T.I. Satrel - Ge.I.Co.N.

5. L’A.T.I. seconda graduata, capeggiata dalla Società Burlando Franco, ha impugnato quest’ultima determinazione, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo:

– “violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e degli artt. 15, 15 bis e 17 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34; violazione della lex specialis di gara e dei principi in materia di procedure ad evidenza pubblica; eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta”; la ricorrente, rilevato che l’attestazione SOA dell’aggiudicataria inizialmente prodotta era scaduta in data 2.2.2011 e che la successiva certificazione ottenuta riporta la data del 23.3.2011, assume che l’attestazione SOA della vincitrice non avrebbe conservato validità per l’intera durata del procedimento di gara.

Con l’atto introduttivo del giudizio la deducente ha anche chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

6. Trentino Network si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.

7. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è costituita in giudizio per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile nei suoi confronti avendo essa emesso un parere facoltativo e non vincolante.

8. Si è costituita anche la controinteressata Satrel S.p.a., eccependo in rito sulla giurisdizione e sulla competenza territoriale del giudice adito e comunque chiedendo la reiezione del ricorso nel merito.

9. Con ricorso incidentale la società Satrel ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui non hanno escluso la costituenda A.T.I. tra le imprese Burlandi Franco, Isei e Insel denunciando:

– violazione e falsa applicazione dell'art. 2.2 del disciplinare di gara, dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (art. 95, comma 2, D.P.R. 21.12.1999, n. 554), nonché dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 (art. 3, D.P.R. 25.1.2000, n. 34); violazione dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria; sviamento di potere”, in quanto la mandataria Burlandi, con un'attestazione SOA nella categoria prevalente OS30 in classifica III (che la abilita ad eseguire lavorazioni per un importo sino a 1.033.000,00 €), non potrebbe eseguire, come dichiarato, il 40% della lavorazione della categoria prevalente, che ammonta a 1.227.877,44 €.

9. Con ordinanza n. 36, adottata nella camera di consiglio del 23 febbraio 2012, la domanda incidentale di misura cautelare è stata respinta.

10. Detta ordinanza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, sezione VI, la quale, con ordinanza n. 1324, adottata nella camera di consiglio del 3 aprile 2012, ha respinto l'appello.

11. In prossimità dell'udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriore documentazione (fra cui il contratto d'appalto stipulato in data 7.3.2012) e presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

12. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame il costituendo raggruppamento temporaneo fra le imprese Burlandi Franco S.r.l., Isei S.r.l. e Insel S.p.a. ha impugnato il provvedimento con il quale la Società Trentino Network ha aggiudicato i lavori relativi all'infrastruttura di rete provinciale per la banda larga al controinteressato raggruppamento temporaneo fra le imprese Satrel S.p.a. e Ge.I.Co.N. S.r.l., contestando che nel corso della procedura di gara, e precisamente nel lasso temporale tra la data di scadenza della prima certificazione e la data di rinnovo della seconda, la mandataria Satrel sarebbe stata sprovvista dell'attestazione SOA in corso di validità.

A sua volta, con ricorso incidentale, anche l'impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo aggiudicatario ha impugnato l'ammissione della parte ricorrente principale alla gara denunciando la mancanza di un requisito dichiarato in sede di partecipazione e, segnatamente, l'abilitazione ad eseguire lavori per un importo pari al 40% della lavorazione della categoria prevalente OS30.

2. La problematica dell'ordine d'esame dei due ricorsi è stata risolta con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4.

Alla luce della disciplina riferita al ricorso incidentale di cui all'art. 42 del codice del processo amministrativo, l'Adunanza Plenaria ha concluso un articolato ragionamento affermando *“ il principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale allegghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura”*.

Tuttavia, detto principio di supremazia sequenziale del gravame incidentale non è né assoluto né automatico. A detta della stessa Adunanza, infatti, l'esame

prioritario del ricorso principale continua ad essere ammesso “*per ragioni di economia processuale*”, secondo il prudente e discrezionale apprezzamento del Giudice, il quale deve ispirarsi ai principi di celerità, economicità e sinteticità processuale sanciti dagli artt. 2 e 3 c.p.a., qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità (cfr., anche C.d.S., sez. V, 27.5.2011, n. 3193; T.R.G.A. Trento 13.10.2011, n. 254).

3a. Di quest’ultima regola il Collegio intende qui fare applicazione, vagliando pertanto con priorità il ricorso principale, presentandosi esso - all’evidenza - non meritevole di accoglimento.

3b. Tuttavia, occorre pregiudizialmente esaminare e disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalla difesa della società Satrel per l’A.T.I. controinteressata, sul rilievo che l’appalto de quo esulerebbe dall’ambito del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di lavori finalizzati “*alla prestazione al pubblico di un servizio di telecomunicazioni*” ai sensi dell’art. 22 del Codice dei contratti pubblici.

L’argomentare è privo di pregio.

L’appalto in esame si traduce infatti in un contratto a titolo oneroso avente per oggetto l’esecuzione di lavori di impiantistica elettrica, elettronica e radiotelefonica, oltre che di costruzione industriale, per conto di Trentino Network, una società a capitale interamente pubblico (il 100% è in mano alla Provincia di Trento) che gestisce e realizza le reti per le telecomunicazioni presenti sul territorio provinciale e fornisce servizi alle pubbliche amministrazioni del Trentino e agli operatori del mondo delle telecomunicazioni. Detta Società è dunque un ente strumentale della Provincia per la gestione e il potenziamento di uno specifico servizio pubblico: dunque, un “*organismo di diritto pubblico*” come definito dall’art. 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici,

Inoltre, come già visto, il contratto conseguente alla procedura d'appalto in esame richiede la realizzazione di ordinari lavori per l'infrastruttura della rete provinciale delle telecomunicazioni per conto del nominato organismo, il solo competente a gestirla e a svilupparla, e non riguarda affatto la messa a disposizione o la gestione di detta rete pubblica.

Consegue a ciò che la controversia, essendo relativa ad una “*procedura di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa*”, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'art. 133 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

3c. L'ulteriore eccezione, volta a contestare, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. c), c.p.a., la competenza territoriale di questo Tribunale essendo stato impugnato anche un parere emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è anch'essa priva di giuridico pregio.

Come già esposto in fatto, il principale atto impugnato consiste nel provvedimento di Trentino Network che, previo annullamento della precedente revoca dell'aggiudicazione, ha definitivamente aggiudicato i lavori di gara all'A.T.I. controinteressata. Solo detto provvedimento, pur se fondato sul parere formulato dall'Autorità di Vigilanza, è direttamente e immediatamente lesivo dell'interesse legittimo pretensivo delle società Burlandi, Isei e Insel. Rispetto ad esso il menzionato parere si rivela quale mero atto presupposto di valenza consultiva, privo di contenuto provvedimentoale e di autonoma capacità lesiva. Pertanto, sul provvedimento finale di aggiudicazione, avendo Trentino Network sede legale a Trento, non vi è alcun dubbio che la competenza territoriale spetti inderogabilmente solo al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 c.p.a.

4. Ancora in sede pregiudiziale occorre accogliere la domanda della difesa erariale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile nei confronti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, avendo la medesima espresso, per l'appunto, unicamente un parere facoltativo nell'ambito di una procedura avente una mera finalità deflattiva del contenzioso, senza ledere la sfera giuridica dei soggetti destinatari di esso. L'osservazione è fondata sull'ulteriore e condivisibile rilievo che il parere richiesto e ottenuto dall'Autorità non vincola comunque l'Amministrazione a uniformarsi ad esso.

Ne consegue che il ricorso, per questa parte, deve essere dichiarato inammissibile, sostanziandosi detto parere in un atto "*endoprocedimentale, privo di contenuto provvedimento e di rilevanza esterna*", contro il quale è comunque "*assicurata tutela con l'impugnazione dei provvedimenti che si siano ad esso adeguati*" (cfr., C.d.S., sez. V, 27.4.2011, n. 2479).

5a. Passando all'esame del merito dell'impugnazione principale, il Collegio osserva che con unico, articolato motivo di ricorso le Società Burlandi Franco, Isei e Insel sostengono che l'aggiudicataria A.T.I., costituita tra Satrel (capogruppo) e G.E.I.CO.N., avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati la Stazione appaltante avrebbe appreso che la SOA della mandataria Satrel era scaduta il 2.2.2011 e che solo in data 23.3.2011 l'interessata aveva ottenuto una nuova certificazione SOA. Nel corso della procedura di gara, esattamente tra il 2 febbraio e il 23 marzo, Satrel sarebbe dunque rimasta priva di certificazione e pertanto doverosamente, a dire delle ricorrenti, la Stazione appaltante aveva revocato la disposta aggiudicazione provvisoria.

5b. Questo ragionamento non è condivisibile né in fatto né in diritto.

Innanzitutto, il Collegio ritiene di riassumere brevemente le scadenze temporali rilevanti nella vicenda di causa:

- il termine per la presentazione delle offerte aveva scadenza alla data del 12.10.2010 e la Società Satrel aveva allora dichiarato di possedere un attestato SOA in corso di validità a quella data, comprovando immediatamente la dichiarazione tramite l'allegazione del certificato valido dal 3.2.2006 al 2.2.2011;
- la procedura di gara ha visto la formazione della graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'A.T.I. Satrel - GE.I.CO.N. in data 21 dicembre 2010, quando l'Amministrazione ha immediatamente richiesto la produzione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati;
- Satrel ha nuovamente prodotto la propria attestazione SOA il successivo 22 dicembre 2010, ancora in corso di validità perché scadeva circa un mese e mezzo dopo, ossia il 2 febbraio 2011, quindi in una data ampiamente successiva sia a quella di presentazione delle offerte sia alla pronuncia di aggiudicazione.

5c. A questo punto vale puntualizzare che la disciplina speciale di gara aveva previsto la pena dell'esclusione solo per i partecipanti che non avessero dimostrato il possesso della certificazione SOA in corso di validità "*alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte*" (cfr., pag. 9 del bando e pag. 26 del disciplinare di gara).

L'A.T.I. capeggiata da Satrel, come sopra visto, aveva regolarmente fornito la dimostrazione del possesso del relativo requisito, ulteriormente comprovato nel successivo mese di dicembre, al momento dell'aggiudicazione provvisoria e della seguente verifica delle dichiarazioni rese con la presentazione dell'offerta.

Ne consegue una prima conclusione: in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione espressamente statuite nella *lex specialis* [principio che pochi mesi dopo ha trovato codificazione all'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, introdotto con il n. 2) della lett. d) del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 13.5.2011, n. 70], la Stazione appaltante era dunque tenuta al rispetto delle norme che aveva emanato e a cui si era autovincolata e, pertanto, verificato il

possesso di tutti i requisiti di partecipazione, fra cui anche l'attestazione di qualificazione, non solo non avrebbe potuto escludere l'A.T.I. Satrel ma, all'opposto, avrebbe dovuto tempestivamente concludere la procedura adottando il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

6a. Tuttavia, quasi due mesi dopo, non solo immotivatamente ma anche incomprensibilmente, riaprendo il procedimento nei confronti dell'aggiudicataria che aveva invece esaurito gli oneri di documentazione nei confronti di Trentino Network, la Stazione appaltante ha nuovamente richiesto a Satrel l'attestazione di qualificazione SOA. Come ha affermato la controinteressata, solo *“per puro spirito collaborativo ... nella speranza di addivenire il più rapidamente possibile all'aggiudicazione definitiva”*, essa ha allora prodotto il nuovo certificato SOA, che aveva richiesto all'Organismo di attestazione in data 7 dicembre 2010 e che le è stato rilasciato il 23 marzo 2011.

6b. Su questo punto si innesta il supplementare rilievo delle ricorrenti le quali, asserendo che il requisito dell'attestazione in corso di validità debba sussistere non solo nei momenti della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione della stessa ma che debba altresì permanere senza interruzione di continuità per tutta la durata del procedimento di aggiudicazione (così come del contratto d'appalto), conclude affermando che Satrel tra il 2 febbraio e il 23 marzo sarebbe rimasta priva della SOA e che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere comunque esclusa dalla competizione.

Fermo restando il valore assorbente della precedente conclusione, il Collegio osserva ulteriormente che questo ragionamento è frutto di un errore non causa pro causa, in quanto:

- l'attestazione SOA, ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici, è il documento obbligatorio unico, condizione necessaria e sufficiente, che comprova la capacità tecnica e finanziaria di un'impresa di eseguire opere pubbliche con

importo a base d'asta superiore a 150.000,00 € (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 4.7.2012, n. 3905);

- tuttavia, al riconoscimento di un valore costitutivo a detta attestazione, non è automaticamente conseguente l'affermazione che un'impresa non posseda i requisiti già certificati ed in corso di nuova certificazione in caso di un non rapido esito finale (naturalmente positivo) di una procedura di rinnovo comunque non tardivamente avviata [a margine il rilievo che i termini per la richiesta di rinnovo, così come per quella di verifica, non hanno natura perentoria (cfr., C.d.S., sez. VI, 23.4.2012, n. 2378)] e non conclusa per fatti non imputabili alla società richiedente la rinnovata certificazione.

L'esercizio del potere certificativo è infatti unitario nella sua causa e comporta un rapporto sostanziale di piena coincidenza tra l'attestazione ed il possesso dei requisiti, con la conseguenza che ad essi va data prevalenza laddove il potere di certificazione, nel suo esercizio, presenti ritardi non imputabili alle imprese richiedenti.

La valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va infatti pur sempre correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, ossia l'attestazione, valevole *erga omnes*, che l'impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo, e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione. In altri termini, il rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento del rilascio della prima attestazione (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 8.9.2010, n. 6506).

E ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso

quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della novella certificazione. La seconda certificazione, in altre parole, è fondata su di un dato storico fattuale inconfutabile: la sussistenza, senza alcun iato, della capacità dell'impresa di eseguire opere pubbliche per una determinata classifica anche nelle more del procedimento di rinnovazione e conferma della precedente attestazione.

6c. Calando i detti principi alla vicenda di causa si rileva, in definitiva, che nel corso della procedura in esame il possesso della formale certificazione SOA in corso di validità è sussistito nelle fasi qualificanti e decisive della gara vera e propria, come individuate dalla stessa *lex specialis* (quali la data di presentazione dell'istanza di partecipazione, la data di scadenza del bando, la data di aggiudicazione provvisoria, il momento della verifica del possesso dei requisiti, la data di aggiudicazione definitiva) e che si è dimostrata irrilevante la temporanea perdita dell'efficacia formale della prima attestazione SOA per un intervallo temporale molto limitato della procedura e al di fuori dei momenti determinanti, essendo stata rapidamente richiesta e conseguita una seconda attestazione SOA.

Negli stessi termini si è già espresso, d'altronde, l'Organo d'appello, quando ha avuto l'occasione di precisare che la perdita dell'attestazione SOA *“per un intervallo temporale molto limitato della procedura ed il suo pacifico possesso nelle decisive fasi della prequalificazione, della gara vera e propria e dell'aggiudicazione inducono a giudicare del tutto irrilevante, ai fini della regolarità della procedura, la temporanea mancanza del requisito in questione da parte di una delle imprese di un'A.T.I. concorrente”* (cfr., C.d.S., sez. IV, 20.9.2005, n. 4817).

7. In definitiva, dalle considerazioni sopra espresse derivano le seguenti conclusioni:

- per un verso, le riportate circostanze di fatto non potevano comportare la revoca della disposta aggiudicazione, perché Satrel aveva già dimostrato il formale

possesso del requisito in questione - attestazione SOA in corso di validità - nelle fasi salienti della gara e comunque il suo sostanziale possesso per tutto il procedimento;

- per altro profilo, non poteva essere imputato, in danno all'A.T.I. concorrente aggiudicataria, un effetto conseguente solo al ritardo con cui la Stazione appaltante stava giungendo (nel febbraio 2010, dopo quasi due mesi dall'aggiudicazione provvisoria) alla chiusura della gara.

In conclusione, il ricorso introduttivo è pertanto infondato e deve essere respinto, e con esso la domanda risarcitoria.

9. A detta declaratoria consegue, de plano, l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il relativo esame è divenuto per la controinteressata Satrel privo di qualsiasi utilità ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 27 del 2012:

- quanto al ricorso introduttivo, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge;

- quanto al ricorso incidentale, lo dichiara improcedibile.

Condanna la ricorrente Burlandi Franco S.r.l. a corrispondere la complessiva somma di € 2.000,00 (duemila), oltre a I.V.A. e C.N.P.A a favore di Trentino Network S.r.l.; la complessiva somma di € 1.000,00 (mille) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; la complessiva somma di € 2.000,00 (duemila), oltre a I.V.A., C.N.P.A. e alla rifusione del contributo unificato, a favore della controinteressata Satrel S.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)